



## ISTITUTO COMPRESIVO "RITA LEVI-MONTALCINI"

Via A. Capuano n. 6 – 84083 Castel San Giorgio (Sa)  
C.M. SAIC84700L – CF. 80038650653  
TEL: 081951257  
e-mail: [saic84700l@istruzione.it](mailto:saic84700l@istruzione.it)  
Posta certificata: [saic84700l@pec.istruzione.it](mailto:saic84700l@pec.istruzione.it)  
[www.icdicastelsangiorgio.edu.it](http://www.icdicastelsangiorgio.edu.it)



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE - -CASTEL SAN GIORGIO  
Prot. 0000297 del 11/01/2022  
I-1 (Uscita)

AI PERSONALE DOCENTE  
AL PERSONALE ATA  
AI GENITORI  
AGLI ALUNNI  
AI DSGA  
Atti - Sito web

**OGGETTO: Rientro a scuola e Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore (Decreto legge n. 1 del 07/01/2022) e successivi chiarimenti**

### IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**VISTO** il Decreto Legge n. 172 del 26/11/2021, Obbligo vaccinale per il personale della scuola;  
**VISTO** il D.L. n. 229 del 30.12.2021;  
**VISTA** la circolare del Ministero della Salute n. 60136 del 30.12.2021, "Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron (B.1.1.529)";  
**VISTO** il Decreto Legge del 7 gennaio 2022, n. 1, "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore";  
**VISTA** la nota MI prot. 14 del 10/01/2022 avente ad Oggetto: Scuole secondarie di I grado e II grado e del sistema di istruzione e formazione professionale – Verifiche da effettuare nelle classi in cui vi siano due casi di positività, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022;  
**VISTE e RICHIAMATE** tutte le misure di sicurezza finora disposte e pubblicate sul sito della scuola;

### COMUNICA

per opportuna conoscenza, una sintesi dei contenuti del Decreto Legge n. 1 del 07/01/2022, che introduce Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro e nelle scuole. Le misure intraprese mirano a "rallentare" la curva di crescita dei contagi e a fornire maggiore protezione a quelle categorie maggiormente esposte e/o a forte rischio di ospedalizzazione.

### OBBLIGO VACCINALE

Il testo introduce l'obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto i 50 anni.  
Per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età sarà necessario il Green Pass Rafforzato per l'accesso ai luoghi di lavoro a far data dal 15 febbraio prossimo. I lavoratori, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o che risultino privi della stessa al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.  
È vietato l'accesso dei lavoratori ai luoghi di lavoro in violazione dell'obbligo vaccinale.

Senza limiti di età, l'obbligo vaccinale è esteso al personale universitario così equiparato a quello scolastico.

### GREEN PASS BASE

È esteso l'obbligo di Green Pass cosiddetto ordinario a coloro che accedono ai servizi alla persona e inoltre a pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali, fatte salve eccezioni che saranno individuate con atto secondario per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona.

### GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITÀ A SCUOLA

#### Scuola dell'infanzia

Al primo caso di positività nella classe, è prevista la sospensione delle attività in presenza per una durata di dieci giorni.

#### Scuola primaria

- Con un caso di positività, si attiva la sorveglianza con testing. L'attività in classe prosegue effettuando un test antigenico rapido o molecolare appena si viene a conoscenza del caso di positività (T0), test che sarà ripetuto dopo cinque giorni (T5).
- In presenza di due o più positivi è prevista, per la classe in cui si verificano i casi di positività, la didattica a distanza (DAD) per la durata di dieci giorni.

#### Scuola secondaria di I e II grado

- con un caso di positività nella classe si applica alla medesima classe l'autosorveglianza, con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza;
- con due casi di positività nella classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo, si applica l'autosorveglianza, con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza. Per gli altri soggetti, non vaccinati o non guariti nei termini summenzionati, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni (vedi precisazioni sotto riportate);
- con almeno tre casi di positività nella classe, si applica alla medesima classe la didattica a distanza per la durata di dieci giorni.

#### Tracciamenti fino al 28/2/2022

La popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado, soggetta alla auto-sorveglianza in presenza di uno o due casi di positività nella classe, esegue un test antigenico rapido gratuito presso le farmacie, sulla base di idonea prescrizione medica rilasciata dal Medico di Medicina Generale o dal pediatra di libera scelta.

### PERSONALE SCOLASTICO

Per quanto attiene alla quarantena e isolamento per il personale docente e non docente, valgono le prescrizioni sintetizzate nelle tabelle sotto riportate.

D.L. N. 229 del 30.12.2021 e Nota Ministero della Salute n. 60136 del 30.12.2021

QUARANTENA PRECAUZIONALE	
NON SI APPLICA	MISURE OBBLIGATORIE
<ol style="list-style-type: none"><li>1. nei 120 giorni successivi al completamento del ciclo vaccinale primario</li><li>2. nei 120 giorni successivi alla guarigione</li><li>3. successivamente alla somministrazione della dose di richiamo</li></ol> <p><b>La quarantena viene sostituita dall'auto-sorveglianza.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19</li><li>• effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.</li></ul>
<p><u>Le suddette misure si applicano anche alle persone sottoposte alla misura della quarantena precauzionale alla data del 31 dicembre 2021</u></p>	
<p><b>FINE QUARANTENA</b></p>	
<p>La cessazione della quarantena consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2, effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati. In quest'ultimo caso, la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto con esito negativo determina la cessazione del regime di quarantena o di auto-sorveglianza.</p>	

<b>QUARANTENA E SUE MODALITÀ ALTERNATIVE CONTATTI ad ALTO RISCHIO (contatti stretti)</b>	
Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni.	Rimane inalterata l'attuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.
Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici.	La quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.
Soggetti asintomatici che: <ul style="list-style-type: none"> <li>• abbiano ricevuto la dose booster <i>oppure</i></li> <li>• abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti <i>oppure</i></li> <li>• siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti</li> </ul>	Non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di auto-sorveglianza termina al giorno 5.  È prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid-19.

<b>QUARANTENA E SUE MODALITÀ ALTERNATIVE CONTATTI a BASSO RISCHIO</b>	
<b>QUALORA ABBIANO INDOSSATO SEMPRE MASCHERINE CHIRURGICHE O FFP2</b>	<b>QUALORA NON SIA STATO POSSIBILE GARANTIRE L'USO DELLA MASCHERINA</b>
Non è necessaria quarantena ma dovranno essere mantenute le comuni precauzioni igienico-sanitarie	Tali contatti dovranno sottostare a sorveglianza passiva

<b>ISOLAMENTO</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster</li> <li>2. Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni</li> </ol>	L'isolamento può essere ridotto da 10 a 7 giorni, purché i medesimi siano sempre stati asintomatici, o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.

## Precisazioni

Per quanto concerne l'uso delle mascherine FFP2, esse sono al momento a carico del personale e degli alunni. In tempi brevi il Ministero, facendo seguito al monitoraggio effettuato nei primi giorni di gennaio, dovrebbe fornire alla scuola tali mascherine per i docenti della scuola dell'infanzia e per quelli che operano in classi frequentate da alunni esonerati dall'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

La disposizione di eventuali quarantene non è a cura del dirigente scolastico, ma del DPD cui saranno notificate tutte le comunicazioni di positività inviate dall'interessato alla scuola. Il dirigente scolastico si limita esclusivamente a notificare alle classi quanto stabilito dall'autorità sanitaria competente.

Si chiarisce che:

- i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto-sorveglianza, devono essere dimostrati dall'alunno interessato;
- l'istituzione scolastica è pertanto abilitata a prendere conoscenza dei dati forniti degli alunni.

Al fine di consentire lo svolgimento del controllo, l'istituzione scolastica che venga a conoscenza di una doppia positività nell'ambito di una classe, dovrà effettuare una tempestiva comunicazione alle famiglie della medesima classe, ricordando la possibilità per gli alunni di frequentare in presenza solo qualora risultino in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022, ovvero "con due casi di positività nella classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo, si applica l'autosorveglianza, con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza. Per gli altri soggetti, non vaccinati o non guariti nei termini summenzionati, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni".

Dal giorno successivo alla comunicazione effettuata alle famiglie, il dirigente scolastico, o altro soggetto da lui delegato (personale docente o ATA), dovrà verificare i requisiti previsti dalla norma per la frequenza in presenza degli alunni della classe in questione. Tale verifica potrà essere effettuata, in modalità digitale o cartacea, prendendo visione del Green Pass e/o di altra idonea certificazione, in cui sia riportata la data dell'ultima somministrazione del vaccino o dell'avvenuta guarigione entro i 120 giorni indicati dalla norma citata.

La verifica dovrà essere effettuata quotidianamente, per i dieci giorni successivi alla presa di conoscenza dei due casi di positività nella classe di appartenenza.

L'Istituzione scolastica non è in possesso dei dati relativi alla vaccinazione degli alunni, anche se la nota congiunta Ministero dell'Istruzione e Ministero della salute, prot. 11 del 08/01/2022, a chiarimento del D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022, abilita l'Istituzione scolastica A PRENDERE CONOSCENZA DELLO STATO VACCINALE DEGLI STUDENTI IN SPECIFICI CASI. Ai sensi di quanto previsto dalla norma di legge, infatti, nell'ipotesi in cui si siano verificati due casi positivi nella classe, è consentito proseguire la didattica in presenza solamente "....per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo [...]".

Si sottolinea che il personale scolastico è solo abilitato a prenderne conoscenza e non a chiedere informazioni sullo stato vaccinale degli alunni. Sono gli alunni/genitori/tutori legali degli stessi che, se vogliono beneficiare di quanto disposto dalla norma, devono dimostrare di propria volontà di aver concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo.

Per quanto attiene all'attivazione della didattica digitale integrata, essa potrà essere disposta dalla scuola esclusivamente al verificarsi delle fattispecie soprariportate (alunni positivi o contatti stretti di positivi, previa certificazione del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta).

Per quanto riguarda le attività di educazione fisica, si suggerisce la massima attenzione, evitando che studenti di classi diverse frequentino contemporaneamente gli stessi spazi, prediligendo le attività all'aperto e limitando la pratica di sport di contatto. Le attività di scienze motorie saranno svolte nel rispetto del necessario distanziamento, privilegiando quelle individuali. Nell'impossibilità di utilizzare gli spazi esterni, saranno programmate lezioni in aula con contenuti teorici.

## DISPOSIZIONI PER I DOCENTI

- I docenti accederanno alle aule prima del suono della campanella di inizio delle lezioni prevista per

gli alunni, indossando la mascherina (è consigliabile la FFP2) per tutto il periodo di permanenza nella struttura.

- I docenti vigileranno perché gli studenti si attengano scrupolosamente al rispetto delle regole previste dal Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2.
- I docenti coordinatori di classe che riceveranno comunicazioni dalle famiglie degli studenti in merito a CASI POSITIVI ACCERTATI al COVID-19 e collocati in isolamento domiciliare oppure CONTATTI STRETTI DI SOGGETTI POSITIVI ACCERTATI al Covid-19 e collocati in quarantena domiciliare informeranno tempestivamente il referente COVID per la gestione dei casi e degli adempimenti previsti.
- I docenti che dovessero assentarsi dal servizio, in via preventiva, provvederanno ad avvisare tempestivamente i collaboratori del Dirigente scolastico al fine di consentire una funzionale organizzazione delle attività didattiche, inoltrando altresì regolare richiesta all'indirizzo email della scuola.
- Tutti i docenti, all'atto della ripresa delle lezioni, si accerteranno dell'attivazione della DDI per gli alunni che avranno inoltrato richiesta formale alla scuola.
- I docenti coordinatori avranno cura di informare i colleghi del Consiglio di Classe della presenza di studenti autorizzati a seguire le lezioni in modalità DDI.

#### **DISPOSIZIONI PER I COLLABORATORI SCOLASTICI**

I collaboratori scolastici, in funzione del mansionario e dell'assegnazione delle postazioni, dovranno:

- indossare la mascherina (è consigliabile la FFP2) per tutto il periodo di permanenza nella struttura;
- lasciare il più possibile aperte le finestre dei corridoi;
- vigilare all'ingresso e all'uscita anche al fine di evitare assembramenti e, comunque, secondo i compiti assegnati;
- vigilare per prevenire la possibilità di assembramento in alcune zone (bagni, atrio) e durante la ricreazione;
- vigilare perché non accedano ai locali scolastici persone non autorizzate;
- vigilare sull'obbligo di indossare la mascherina;
- effettuare le operazioni di pulizia e di sanificazione dei locali e degli arredi, con particolare riguardo ai servizi igienici, avendo cura di aerare ampiamente gli ambienti.

Ci si riserva di aggiornare le indicazioni fornite a seguito di nuovi provvedimenti delle autorità preposte. Si raccomanda, pertanto, di consultare il registro elettronico e il sito della scuola.

La scrivente auspica il consueto senso di responsabilità del personale scolastico, degli alunni e delle famiglie nell'adozione delle misure di prevenzione e di protezione sia in ambiente scolastico che extrascolastico, in particolar modo qualora un soggetto fosse interessato dall'auto-sorveglianza sanitaria. Si ringrazia per la preziosa collaborazione.

**Il dirigente scolastico**

*Prof.ssa Rossella De Luca*

*(il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)*